

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 maggio 2002, n. 0126/Pres.

Regolamento recante la disciplina di attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10

ASSEGNO DI CURA E ASSISTENZA

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'istituto dell'assegno di cura e assistenza previsto dall'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998 n. 10, quale strumento finalizzato a promuovere la permanenza nel nucleo familiare ovvero nell'ambiente di appartenenza di soggetti anziani e adulti, non autosufficienti o con ridotta autosufficienza residua, a conclamato rischio di istituzionalizzazione.

2. L'assegno di cura e assistenza è una delle forme di intervento, tra quelle indicate all'articolo 23 della legge regionale 19 maggio 1998 n. 10, a disposizione dell'Unità di Valutazione Distrettuale (UVD) di cui all'articolo 25 della legge regionale 10/1998 per prevenire l'istituzionalizzazione. L'UVD utilizzerà tale forma di intervento nel rispetto degli indirizzi forniti dall'Assemblea dei Sindaci di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996 n. 49, attraverso l'Ente gestore, responsabile di tutto l'iter procedurale di cui alla presente disciplina.

Art. 2

Misura e durata dell'assegno di cura e assistenza

1. L'assegno di cura e assistenza è un contributo non superiore al 60% e non inferiore al 20% del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta per anziani non autosufficienti, determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

2. Entro i limiti di cui al comma 1, il contributo viene graduato secondo le indicazioni riportate all'allegata tabella 1.

3. Il contributo ha carattere di temporaneità e può essere revocato a seguito del mutamento delle condizioni che ne avevano comportato la concessione.

Art. 3

Destinatari del programma assistenziale

1. I destinatari del programma assistenziale al quale viene correlato l'istituto economico disciplinato dalle presenti disposizioni sono quelli individuati dall'articolo 4 della legge regionale 10/1998.

Art. 4

Beneficiari dell'assegno di cura e assistenza

1. I beneficiari dell'assegno di cura e assistenza sono coloro che si fanno carico dell'accudimento dei soggetti di cui all'articolo 3. Tale accudimento è da intendersi anche come assunzione di responsabilità nell'attuazione del programma assistenziale personalizzato elaborato dall'UVD, ancorché svolto con l'apporto di terzi.

2. L'individuazione del beneficiario non può prescindere dal coinvolgimento e dal consenso dell'assistito, fatte salve situazioni impediti di volta in volta valutate dall'UVD.

3. Possono essere beneficiari i familiari e gli affini entro il quarto grado della persona da assistere, con quest'ultima conviventi o non conviventi, nonché le persone che già convivono con l'assistito pur senza vincoli di parentela.

4. Possono essere inoltre beneficiarie le persone estranee che, in assenza del nucleo familiare dell'assistito o in presenza di un nucleo familiare incapace di garantire l'assistenza necessaria, vengono scelte quali accudienti direttamente dall'assistito, dai suoi parenti entro il quarto grado o, in mancanza di questi, dal sindaco del comune di residenza, su proposta dei servizi sociali. In tali casi, la formale

individuazione dell'accudiente viene effettuata secondo modalità autonomamente adottate a livello locale.

5. In caso di non convivenza, il beneficiario deve di norma risiedere nel medesimo Comune in cui risiede l'assistito; nei Comuni capoluogo di Provincia e, in via eccezionale, nel caso di residenza in Comune diverso da quello dell'assistito, il beneficiario deve risiedere ad una distanza dalla dimora di quest'ultimo che sia oggettivamente compatibile, a insindacabile giudizio dell'UVD, con lo svolgimento dell'impegno di cui all'articolo 6, commi 3 e 5.

Art. 5

Compiti dell'assemblea dei Sindaci di Distretto e dell'Ente gestore

1. L'Assemblea dei sindaci di Distretto, all'interno della quota assegnata del Fondo Sociale Regionale, definisce il budget finanziario disponibile per le finalità di cui all'articolo 32 e gli indirizzi generali per un utilizzo dell'intervento corretto e compatibile con le necessità socio-assistenziali del proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni legislative. Tali indirizzi avranno cura di definire con particolare riguardo le priorità di intervento, tenendo conto della casistica maggiormente rappresentata sul territorio di pertinenza e della necessità di valorizzare, tra gli altri, i casi di dimissione protetta dall'ospedale, quelli per i quali sia già stata presentata richiesta di ricovero in struttura protetta per non autosufficienti, i casi complessi assistiti a domicilio con patologie gravemente invalidanti e cronico-degenerative. Per la definizione di tale atto di indirizzo l'Assemblea dei Sindaci si avvale dell'analisi della domanda/bisogno del territorio e delle proposte tecniche elaborate congiuntamente dal Distretto e dal Servizio Sociale dei Comuni, del parere e delle proposte delle parti sociali e/o di altri soggetti pubblici o privati che operino in campo assistenziale, fortemente rappresentativi della realtà locale. L'Assemblea dei Sindaci adotta tutti gli strumenti necessari per una corretta informazione ai cittadini sugli indirizzi individuati per l'erogazione dell'assegno di cura.

2. L'Ente gestore, sulla base di quanto previsto al comma 1:

a) comunica all'UVD, quale strumento tecnico del Distretto e del Servizio Sociale dei comuni, gli

- indirizzi generali e le priorità stabilite come previsto al precedente comma 1;
- b) comunica ed aggiorna costantemente l'UVD competente per territorio sulla capienza del budget finanziario disponibile;
 - c) delibera la formale concessione del contributo, sulla base delle indicazioni fornite dall'UVD secondo quanto stabilito al successivo articolo 6; la concessione è in ogni caso subordinata al non superamento dei limiti di reddito stabiliti dalla Giunta regionale e alla sottoscrizione da parte del beneficiario dell'impegno di dare applicazione alla parte spettante del programma assistenziale, con esplicitazione della modalità di attuazione;
 - d) eroga il contributo, avuto riguardo alla necessità di rispondere in maniera tempestiva ai bisogni degli interessati, secondo scadenze stabilite negli atti di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci che di norma non superino il semestre;
 - e) sospende l'erogazione per i periodi di ricovero temporaneo della persona presso strutture sanitarie, socio- sanitarie ed assistenziali, superiori a 20 giorni continuativi.

Art. 6

Compiti dell'UVD

Modalità di concessione del beneficio

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, l'assegno è concesso solo in presenza di una specifica indicazione dell'UVD sulla necessità di farvi ricorso, alternativamente o congiuntamente ad altre forme di assistenza domiciliare, pena il rischio di istituzionalizzazione.

2. Il Servizio sociale dei Comuni o il distretto, anche su segnalazione di altri servizi socio-sanitari o di altri soggetti coinvolti nell'attività assistenziale, sottopongono le richieste relative ai singoli casi all'esame dell'UVD, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 25 della legge regionale 10/1998 e degli indirizzi e delle priorità stabilite dall'Assemblea dei Sindaci, secondo quanto previsto dal comma 1, articolo 5 del presente Regolamento.

3. L'UVD ha il compito di elaborare il piano assistenziale personalizzato di cui all'articolo 25 della legge regionale 10/1998, identificando, attraverso una

scala di valutazione multidimensionale, il programma assistenziale, le risorse necessarie, e la quota di programma realizzabile direttamente dai servizi pubblici, quella a carico dei soggetti beneficiari/accudienti di cui all'articolo 4, comma 1 e l'apporto delle risorse del volontariato e del privato eventualmente presenti sul territorio. L'UVD inoltre valuta l'appropriatezza del presente beneficio economico a fronte del rischio di istituzionalizzazione, determinando la quota di programma a carico del beneficiario.

4. L'UVD, il Servizio Sociale dei Comuni e il Distretto forniscono ai destinatari ed ai beneficiari tutte le istruzioni e l'aiuto necessario per la corretta attuazione del programma assistenziale

5. L'UVD fornisce le indicazioni all'Ente gestore competente per territorio nel termine di 30 giorni previsto dall'articolo 25 della legge regionale 10/1998.

6. In caso di positiva indicazione ai sensi del comma 2 da parte dell'UVD e qualora vi sia capienza del budget disponibile, l'Ente gestore, per il tramite del Servizio sociale del Comune di residenza, provvede ad integrare la richiesta con apposita dichiarazione del soggetto di cui all'articolo 4 contenente:

- a) i dati anagrafici del richiedente e della persona da assistere con la composizione del nucleo familiare di appartenenza;
- b) l'impegno a comunicare ogni variazione dei requisiti che danno titolo al percepimento del presente contributo economico, entro un termine di 10 giorni dal verificarsi delle variazioni, pena la revoca del beneficio;
- c) l'adesione e l'accettazione del programma personalizzato;
- d) l'impegno di dare applicazione per la parte di propria competenza al programma personalizzato;

7. Ai fini di provvedere alla graduazione del contributo, l'UVD valuta il carico assistenziale spettante al beneficiario responsabile del programma, pervenendo, indipendentemente dalla scala di valutazione multidimensionale adottata, ad un giudizio di sintesi espresso con il termine di impegno di «elevata intensità», «di media intensità» o «di bassa intensità».

*Valutazione della condizione
economica e quantificazione del contributo*

1. La valutazione della condizione economica viene effettuata dall'Ente gestore competente per il territorio di residenza del destinatario, per il tramite degli uffici dei servizi sociali periferici, sulla base dei dati forniti mediante autocertificazione, determinando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con le modalità ed i criteri di calcolo previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, fatte salve le precisazioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Il nucleo familiare da prendere a riferimento per il calcolo dell'ISEE è quello del beneficiario del contributo economico.

3. In caso di appartenenza dell'assistito al nucleo familiare del beneficiario (casi di convivenza), il calcolo dell'ISEE viene effettuato operando l'estrazione dei dati dell'assistito, che non sarà quindi considerato in sede di applicazione del coefficiente di equivalenza (come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 109/1998 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130).

4. Nei casi previsti dall'articolo 4 comma 4, si calcola l'ISEE del solo assistito.

5. La quantificazione del contributo, per le fattispecie con giudizio di elevata intensità e di media intensità, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, viene effettuata sulla base dell'allegata tabella da parte dell'Ente gestore, secondo criteri e modalità di erogazione stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci, dopo aver acquisito i dati per la valutazione della situazione economica come stabilito dal presente articolo.

Art. 8
Verifiche

1. Coerentemente con quanto contemplato all'articolo 5, il servizio sociale dei Comuni ed il Distretto predispongono, congiuntamente, una relazione annuale, da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci, sui risultati conseguiti con il presente Istituto.

2. Vengono effettuate verifiche secondo la periodicità stabilita nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 6. Le verifiche accertano la rispondenza dell'assistenza prestata dai beneficiari al programma assistenziale e sono effettuate dai Servizi Sociali dei Comuni in accordo con l'UVD.

TABELLA 1)

a) Profilo della <i>quota di programma</i> a carico del beneficiario	b) Indicatore della situazione economica equivalente	c) Contributo spettante (espresso in percentuale rispetto al contributo max erogabile)	d) Contributo giornaliero spettante
elevata intensità	fascia A € 0-9.296,22 fascia B € >9.296,22-15.493,70 fascia C € >15.493,70-21.691,18	80%-100% 66%-79% 50%-65%	da 19,32 a 24,16 € da 15,94 a 19,08 € da 12,08 a 15,70 €
media intensità	fascia A € 0-9.296,22 fascia B € >9.296,22-15.493,70 fascia C € >15.493,70-21.691,18	50%-65% 40%-49% 33.333%-39%	da 12,08 a 15,70 € da 9,66 a 11,83 € da 8,05 a 9,42 €
bassa intensità	NON VI È TITOLO		